

(N. 664)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore DE GIOVINE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1954

Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in danaro costituite a favore del coniuge in applicazione dell'articolo 547 del Codice civile.

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 1 della legge 24 febbraio 1953, n. 90, le rendite vitalizie costituite fino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimento di immobili per atto tra vivi o a causa di morte, venivano rivalutate di sedici volte, a condizione che gl'immobili o le sostanze ereditarie non fossero state vendute dal suo debitore anteriormente al primo gennaio 1946. Il legislatore volle così tener presente solo le rendite costituite ai sensi dell'articolo 1872 del Codice civile e più specificamente quella limitata categoria di rapporti in cui il credito di rendita è originato da volontario trasferimento di immobili sia a titolo oneroso che gratuito.

Restava così fuori da ogni possibilità di rivalutazione la rendita costituita *ex lege* a favore del coniuge superstite ai sensi dell'articolo 547 del Codice civile, rendita che rappresenta non la controprestazione di un trasferimento volontario di un diritto; ma una conversione obbligatoria di un diritto.

Ora non vi è chi non veda la evidente ingiustizia nascente dal fatto che, avendo voluto affrontare in materia tanto ardua, quale quella della rivalutazione, quei casi in cui la costituzione di un vitalizio sia stata conse-

guenza di una espressione di volontà (nel che e sempre implicito il concetto dell'alea) si sia escluso il caso del coniuge superstite costretto a subire la volontà aliena in un diritto di cui è indubbiamente titolare, senza possibilità di una alternativa.

Se si è voluto superare quindi quello che è in sostanza l'elemento fondamentale del contratto di rendita vitalizia, e cioè l'alea, per il fatto che tale elemento per causa di una svalutazione abnorme si è venuto a trasformare in un insperato ed eccessivo vantaggio per una delle parti contraenti, non vi è dubbio che ancora più ingiusto debba ritenersi il caso di chi, dovendo godere di un reddito di usufrutto su immobili, debba sopportare tutto il peso della svalutazione per una imposizione, quale quella dell'articolo 547, in cui la sua volontà non ha avuta nessuna parte determinante.

Ed in sostanza l'articolo 547, trasformando obbligatoriamente l'usufrutto spettante al coniuge superstite, mira a consolidare un reddito legato a beni che dovrebbero altrimenti restare nella sfera di possesso del titolare del reddito stesso. Gli eredi della nuda proprietà anche nel caso dell'attuazione dell'articolo 547,

non rappresentano che gli amministratori del bene il cui reddito resta indubbiamente del coniuge superstite usufruttuario, anche se il reddito stesso viene determinato in una somma costante. Manca quindi del tutto il concetto della contrattazione, esistente nei casi previsti dalla legge 24 febbraio 1953, n. 90, e d'altra parte nè la volontà del *de cuius*, nè quella del legislatore potevano volere in qualsiasi eventualità il danno del coniuge. In sostanza con l'articolo 547 non si volle affatto limitare il diritto del coniuge, ma renderne più agevole la realizzazione eliminando ogni possibilità di contrasto con gli eredi.

Assurdo quindi, e non solo moralmente, che tutto il peso dell'anormale svalutazione cada sull'usufruttuario e che un insperato vantaggio ne derivi invece all'erede della nuda proprietà. Se vi è un caso in cui il legislatore doveva intervenire a sanare almeno in

parte una così dannosa conseguenza nascente proprio da una norma di legge, non vi ha dubbio che debba trattarsi dell'ipotesi configurata nell'articolo 547 del Codice civile.

Sono infiniti gli esempi delle vedove costrette alla miseria, soprattutto quando mancano figliuoli, essendo esse purtroppo spesso considerate estranee alla famiglia, mentre quasi sempre quel patrimonio familiare è frutto della loro fattiva collaborazione e del loro sacrificio.

Se infine la volontà del *de cuius* e della legge non mirano al danno del coniuge superstite, al suo impoverimento, ma ad assicurargli un giusto reddito, e poichè in sostanza si è in materia di natura alimentare, da cui esula tra l'altro ogni motivo o ragione di politica economica, una profonda ragione di equità e di solidarietà umana è a fondamento della legge che si propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme di cui agli articoli 1^o, 2^o e 3^o della legge 24 febbraio 1953, n. 90 (*Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1953, n. 63) aventi per oggetto la rivalutazione delle rendite vitalizie in danno sono estese anche alle rendite costituite a favore del coniuge ai sensi dell'articolo 547 del Codice civile.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.